

Appello al governo contro gli aumenti intollerabili

Tari da cambiare

Controllare le spese dei comuni

«**G**li intollerabili aumenti della tassa rifiuti decisi dai comuni, dilagano», ha dichiarato il presidente del centro studi Confedilizia, **Corrado Sforza Fogliani**. «L'accidia a intervenire dei competenti ministri **Galletti** e **Guidi** è comprovata, nonostante la situazione sia stata agli stessi ripetutamente segnalata dalle organizzazioni sia della proprietà che degli inquilini. La detassazione della prima casa portata in porto da questo governo non può essere totalmente annullata dall'aumento dei tributi locali, è urgente e indilazionabile porvi rimedio. Il sistema Tari non regge più. L'obbligo di coprire le spese del servizio senza alcun controllo di queste spese, si riduce nell'indiscriminato potere dei comuni di aumentare la tassa rifiuti fino all'inverosimile. Un tavolo di confronto fra le diverse componenti interessate al controllo della spesa e alla gestione dei rifiuti, a cominciare dalle rappresentanze dei contribuenti (proprietari e inquilini), è indifferibile a più titoli».

Sul tema è intervenuta anche Domusconsumatori segnalando il moltiplicarsi

delle denunce degli incrementi attuati dai comuni sulla tassa rifiuti. Occorre quindi superare l'attuale condizione di assoluta assenza di controlli sulle spese che i comuni dicono di sostenere per il servizio dei rifiuti. Il lievitare di tali spese anno dopo anno determina l'innalzamento incessante degli oneri che ricadono sugli utenti, siano essi proprietari di casa, siano essi inquilini.

A questo punto urge istituire forme di effettivo controllo cui prendano parte i contribuenti, finora assoggettati a esborsi crescenti senza alcuna possibilità di verificare oggettivamente le spese per i servizi che originano la Tari.



Corrado Sforza Fogliani

L'argomento tassa rifiuti, intanto, ha già raggiunto il parlamento. Il senatore **Paolo Arrigoni** (Ln-Aut) ha già presentato un'interrogazione urgente sul problema alla quale il ministro dell'ambiente sarà chiamato a rispondere direttamente in commissione. Nella stessa si sottolinea il sistema, giudicato «perverso», sul quale si basa la tassa così come si evidenziano le differenze abnormi di peso contributivo che si registrano fra comune e comune. Il senatore Arrigoni sottolinea la necessità di un urgente intervento e di un controllo sui costi esposti dai comuni. La risposta del ministro è attesa a breve.

— © Riproduzione riservata —



Questa pagina viene pubblicata ogni primo mercoledì del mese ed è realizzata dall'UFFICIO STAMPA della CONFEDILIZIA
L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE
www.confedilizia.it - www.confedilizia.eu

La legge garantisce già la sicurezza

Stop ai furbetti dell'ascensore

Il ministero dello sviluppo economico ha licenziato uno schema di dpr che impone una verifica straordinaria degli ascensori esistenti, attribuendo ai soggetti verificatori la facoltà di prescrivere una serie di costosi interventi a carico dei proprietari di casa. Lo segnala Confedilizia, sottolineando che l'obbligo in questione non è in alcun modo previsto dalla direttiva Ue di cui il dpr costituisce attuazione. Poiché la disposizione viene motivata con l'esigenza di aumentare il livello di sicurezza degli impianti di ascensore esistenti in Italia, Confedilizia ricorda che ogni sei mesi, per legge, gli ascensori sono sottoposti a manutenzione da tecnico abilitato o ditta specializzata, con verifica di paracadute, limitatore di velocità, dispositivi di sicurezza, funi, catene e attacchi, isolamento impianto elettrico e collegamenti con la terra. Inoltre, ogni due anni, per legge, gli ascensori sono sottoposti a verifica dall'Asl o dall'Arpa o da un organismo di certificazione autorizzato dal ministero dello sviluppo economico e notificato alla Commissione europea. E, sempre per legge, qualora il manutentore rilevi un pericolo, deve fermare l'impianto, fino a quando non sia stato riparato,

informandone il proprietario, l'incaricato delle verifiche periodiche e il comune per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

Basta affrontare i controlli previsti per gli ascensori con quelli obbligatori nei confronti dei veicoli periodiche e il comune per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza. **Basta affrontare i controlli previsti** per gli ascensori con quelli obbligatori nei confronti dei veicoli periodiche e il comune per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza. **Basta affrontare i controlli previsti** per gli ascensori con quelli obbligatori nei confronti dei veicoli periodiche e il comune per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza. **Basta affrontare i controlli previsti** per gli ascensori con quelli obbligatori nei confronti dei veicoli periodiche e il comune per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

Legge di stabilità 2016: sgravi per ristrutturazione, risparmio energetico, antisismica e arredo

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (detrazione Irpef)	ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (detrazione Irpef) Oggetto dell'agevolazione	INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (detrazione Irpef/Ires)	INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO PARTICOLARMENTE RILEVANTI (detrazione Irpef/Ires)	INTERVENTI ANTISISMICI (detrazione Irpef)
<p>Oggetto dell'agevolazione Per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia</p> <p>Per le parti comuni di edifici residenziali: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia</p> <p>Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall'amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablaggio edifici ecc.</p> <p>Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> dal 26.6.2012 fino al 31.12.2016 = 96.000 € dall'1.1.2017 = 48.000 € <p>Misura della detrazione (dall'imposta lorda)</p> <ul style="list-style-type: none"> dal 26/6/2012 fino al 31/12/2016 = 50% dall'1.1.2017 = 36% 	<p>Acquisto di mobili e di «grandi elettrodomestici» (per esempio, frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, «finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione»</p> <p>Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione</p> <p>a) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 10.000 € (le spese di cui alla presente misura sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni Irpef)</p> <p>b) dall'1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 16.000 € delle spese documentate per l'acquisto di mobili e arredo per l'abitazione principale a favore delle giovani coppie (costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, da almeno tre anni, in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni) «acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale». Tale beneficio non è cumulabile con la misura di cui al punto a).</p> <p>Misura della detrazione (dall'imposta lorda)</p> <ul style="list-style-type: none"> dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 50% dall'1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 50% (acquisto mobili giovani coppie) 	<p>Oggetto dell'agevolazione Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici</p> <p>Importo massimo della detrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 €; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 €; installazione di pannelli solari: 60.000 €; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 € dall'1.1.2017 = si applicano le regole e i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie <p>Misura della detrazione (dall'imposta lorda)</p> <ul style="list-style-type: none"> dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 65% dall'1.1.2017 = 36% 	<p>Oggetto dell'agevolazione Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-bis (supercondominio) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio</p> <p>Importo massimo della detrazione</p> <p>dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 €; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 €; installazione di pannelli solari: 60.000 €; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 €</p> <p>dall'1.1.2017 = si applicano le regole e i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie</p> <p>Misura della detrazione (dall'imposta lorda)</p> <ul style="list-style-type: none"> dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 65% dall'1.1.2017 = 36% <p>Cessione crediti ai fornitori</p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella «no tax area» (pensionati, dipendenti e autonomi), in luogo della detrazione dall'imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016.</p>	<p>Oggetto dell'agevolazione Specifici interventi su edifici (adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità</p> <p>Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> fino al 31/12/2016 = 96.000 € dall'1.1/2017 = 48.000 € <p>Misura della detrazione (dall'imposta lorda)</p> <ul style="list-style-type: none"> fino al 31.12.2016 = 65% dall'1.1.2015 al 31.12.2016 = 50% dall'1.1.2017 = 36%

Fonte: Confedilizia